

**MISURE IN TEMA**  
**CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

\*\*\*

SOMMARIO

1. **Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»** ..... 1
2. **Misure in tema di contratti di lavoro a tempo determinato** ..... 2
  - 2.1. Il rinnovo e la proroga dei contratti a termine da parte di datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali "speciali" ..... 2
  - 2.2. Il nuovo regime di temporanea a-causalità ..... 3

\*\*\*

**1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»**

L'emergenza epidemiologica da «Covid-19»<sup>1</sup> in atto nel nostro Paese ha importanti ricadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese.

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo aggiornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è valido oggi, potrebbe non esserlo più domani.

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 26 maggio 2020 e tengono, dunque, conto, tra il resto, del **D.l. 19 maggio 2020 n. 34** (c.d. «**Decreto Rilancio**»), che ha *inter alia* modificato il D.l. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), già modificato in sede di conversione dalla legge 27/2020.

---

<sup>1</sup> È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando la sintesi di "COrona", "VIrus" e "Disease" nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, invece, denominato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" o "SARS-CoV-2". Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it>



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo  
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega  
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza<sup>2</sup> e che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede.

## **2. Misure in tema di contratti di lavoro a tempo determinato**

### **2.1. Il rinnovo e la proroga dei contratti a termine da parte di datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali “speciali”**

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, la **legge 27/2020** è intervenuta, tra il resto, in merito al rapporto tra ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a tempo determinato, al fine di tutelare i lavoratori che, alla scadenza del termine apposto al proprio contratto di lavoro ovvero alla scadenza della missione in somministrazione, si sarebbero trovati privi di una occupazione e senza possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (v. il Focus «GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI»).

In tale prospettiva, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, ai **datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali “speciali”** di cui agli artt. 19-22 del medesimo decreto, nei termini ivi indicati, è stata attribuita la facoltà, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c), del D.lgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Pertanto, ai suddetti datori di lavoro è stato concesso di derogare:

- al divieto di contratti di **somministrazione** di lavoro (art. 32, comma 1, lett. c, D.lgs. 81/2015) o di **lavoro subordinato a tempo determinato** (art. 20, comma 1, lett. c, D.lgs. 81/2015) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce, rispettivamente, il contratto di somministrazione e il contratto a tempo determinato;
- al divieto di procedere alla **riassunzione** a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, pena la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto (c.d. “stop & go” *ex* art. 21, comma 2, D.lgs. 81/2015).

A questo proposito, si segnala che la disposizione normativa introdotta dalla legge 27/2020, facendo espresso riferimento al rinnovo o alla proroga, non pare consentire “nuove assunzioni” a termine.

---

<sup>2</sup> Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (*cfr.* le ordinanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo 2020, adottate nelle more dell'emanazione del D.l. 19/2020, le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile 2020 nonché le ordinanze nn. 539, 541 e 547 del 3, 7 e 17 maggio 2020).

## **2.2. Il nuovo regime di temporanea a-causalità**

Il Decreto Rilancio, entrato in vigore il 19 maggio 2020, ha inoltre previsto – con una disposizione dalla portata generale, applicabile a tutti i datori di lavoro, ivi inclusi quelli che non ricorrono agli ammortizzatori sociali “speciali” di cui agli artt. 19-22 del Decreto Cura Italia – che, in deroga all’art. 21 D.lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile **rinno-  
vare o prorogare fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in **assenza delle condizioni** di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. 81/2015 (e, cioè, di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, di esigenze di sostituzione di altri lavoratori ovvero di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

È stato, dunque, introdotto un regime di temporanea a-causalità, che consente alle imprese di procedere liberamente alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, entro il termine massimo del 30 agosto 2020. A questo proposito, si segnala che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro sul proprio sito internet,<sup>3</sup> il 30 agosto 2020 rappresenta il termine di durata dei rapporti di lavoro a termine eventualmente prorogati o rinnovati in base alla disposizione in parola (e non il termine entro il quale disporre il rinnovo o la proroga).

Successivamente a tale data, i rinnovi continuano a essere subordinati alla sussistenza delle **condizioni** di cui all’art. 19 D.lgs. 81/2015, al pari delle proroghe per effetto delle quali il rapporto a termine viene a superare la durata di dodici mesi, pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Nonostante il chiarimento ministeriale sopra indicato, dubbi interpretativi permangono con riferimento all’espressione “*per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” contenuta nella disposizione normativa, la quale, secondo alcuni, potrebbe essere intesa quale vera e propria “causale”, condizionante l’esercizio della facoltà di rinnovo e proroga in assenza delle “ordinarie” ragioni giustificatrici. In una diversa prospettiva, si tratterebbe, invece, di un’espressione priva di valore precettivo.

---

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.

---

<sup>3</sup> Link: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf>